

Suprema Corte di Cassazione  
Sezione VI Penale  
Sentenza 3846 20 novembre 2000 – 31 gennaio 2001

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – intercettazioni tra presenti – disciplina – ambito di applicazione –

Registrazione spontanea di una conversazione tra presenti da parte di uno dei partecipanti al colloquio – registrazione di una conversazione organizzata e controllata dalle forze di polizia – Differenze. (c.p.p., artt 266 e seguenti) Nell'ipotesi in cui uno dei presenti a una conversazione, senza l'intervento della polizia giudiziaria, proceda a registrare una conversazione avuta con altro soggetto, poiché l'autore del controllo non è un terzo, ma lo stesso partecipante al colloquio, si esorbita dal concetto di intercettazione e, quindi, dall'ambito di tutela apprestato dall'articolo 15 della Costituzione, per l'effetto non dovendosi applicare la disciplina di cui all'articolo 266 e seguenti del c.p.p.. Diversa è invece l'ipotesi in cui una persona, nell'ambito di un'attività collaborativa con le forze di polizia, si determini a registrare un colloquio avuto con altro interlocutore, magari celando un microfono collegato via radio all'unità centrale così da consentire alle forze di polizia l'ascolto diretto del colloquio: in tale evenienza, infatti, occorre il rispetto della disciplina delle intercettazioni prevista dal codice di rito, che presuppone il provvedimento di autorizzazione del giudice.